

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 738/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo** 4
- ★ **Regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo** 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo** 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi e spediti in Portogallo** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 745/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3651/90 che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri** 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 746/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo alla concessione dell'aiuto destinato a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1360/78 in Portogallo** 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 747/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante deroga, per quanto riguarda la concessione al Portogallo del premio per vacca nutrice, al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	15
★ Regolamento (CEE) n. 748/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	16
Regolamento (CEE) n. 749/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	17
Regolamento (CEE) n. 750/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	19
★ Regolamento (CEE) n. 751/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora	21
★ Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali	24
★ Regolamento (CEE) n. 753/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine	33
Regolamento (CEE) n. 754/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	35
Regolamento (CEE) n. 755/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	37
Regolamento (CEE) n. 756/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	39
Regolamento (CEE) n. 757/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	44
Regolamento (CEE) n. 758/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	46
Regolamento (CEE) n. 759/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	48
Regolamento (CEE) n. 760/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli	53

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 738/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

che modifica il regime transitorio di organizzazione comune dei mercati dei cereali e del riso in Portogallo, previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato unico presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo;

considerando che tale orientamento implica la soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di cereali e di riso ed inoltre, per consentire agli agricoltori portoghesi di fronteggiare l'intensificata concorrenza degli altri Stati membri nel settore cerealicolo, rende opportuno scaglionare su un periodo più lungo la graduale riduzione dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽²⁾;

considerando che, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, prevede una diminuzione dei prezzi d'intervento; che le perdite di reddito che derivano da tale diminuzione sono compensate mediante un sostegno diretto all'ettaro istituito con

regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁴⁾; che è opportuno modificare il metodo di calcolo degli aiuti portoghesi, onde evitare una duplice compensazione;

considerando che agli scambi di riso tra il Portogallo e gli altri Stati membri sono applicabili importi compensativi adesione fino al termine della campagna 1994/1995, data alla quale il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha fissato l'allineamento del prezzo di tale prodotto sul prezzo comune;

considerando che, per il prodotto in questione, l'allineamento dei prezzi anticipato e, di conseguenza, l'abolizione a tale data di ogni importo compensativo adesione possono essere realizzati integrando il reddito dei produttori portoghesi di riso con un aiuto analogo a quello già previsto per i cereali dal regolamento (CEE) n. 3653/90; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regime istituito da detto regolamento;

considerando che, per tener conto delle difficoltà causate ai produttori portoghesi dalla soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di riso, occorre fissare l'importo iniziale dell'aiuto sopra citato ad un livello superiore al semplice divario tra i prezzi (17,45 ecu/t) ed estendere la sua graduale riduzione sino alla fine della campagna 1997/1998;

considerando che è opportuno abolire nel contempo gli elementi fissi che, a norma del regolamento citato, si applicano al massimo fino al 31 dicembre 1999 ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso; che infatti, per la maggior parte dei prodotti, tali elementi fissi comporterebbero, in fase di realizzazione del mercato unico, difficoltà e costi in materia di controllo sproporzionati rispetto ai modesti importi in gioco, senza peraltro essere realmente necessari ai fini della protezione dell'e-

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione (GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 1).

conomia portoghese; che le difficoltà eventualmente provocate dall'abolizione degli elementi fissi nel settore risiero, particolarmente sensibile in Portogallo, potrebbero venir risolte nel quadro delle misure transitorie previste;

considerando che la suddetta abolizione degli elementi fissi rende opportuno sopprimere i divari di cui all'articolo 287, paragrafo 2 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga o in aggiunta agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento (CEE) n. 3653/90:

a) l'aiuto di cui all'articolo 3 di detto regolamento:

- è concesso sino alla fine della campagna di commercializzazione 2002/2003,
- è fissato, per ciascuna campagna di commercializzazione, come indicato nell'allegato;

b) il prezzo comune d'intervento del risone è applicabile in Portogallo;

c) è concesso un aiuto ai produttori di risone per le campagne di commercializzazione 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Tale aiuto, cui si applicano l'articolo 5 e l'articolo 10, primo comma del regolamento (CEE) n. 3653/90:

- è fissato a 25 ecu/t per la campagna 1992/1993,
- è diminuito rispettivamente di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà per le campagne 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

d) gli elementi fissi relativi ai prodotti di cui all'articolo 286, paragrafo 3 dell'atto d'adesione sono aboliti.

2. I divari di cui all'articolo 287, paragrafo 2 dell'atto d'adesione sono soppressi.

Articolo 2

Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽¹⁾ o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76⁽²⁾, le misure transitorie necessarie per garantire un armonico passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle relative alle indennità per le scorte di riso normali esistenti in Portogallo al 31 marzo 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).

*ALLEGATO***Aiuto ai produttori portoghesi di cereali***(ecu/t)*

	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Frisento tenero	97,97	89,58	81,00	72,25	63,26	54,02	44,46	34,51	24,05	12,81
Granturco	52,33	47,09	41,86	36,63	31,40	26,16	20,93	15,70	10,47	5,23
Orzo, tritiale, segala	66,26	59,64	53,01	46,38	39,76	33,13	26,51	19,88	13,25	6,63
Sorgo	45,48	40,93	36,39	31,84	27,29	22,74	18,19	13,64	9,10	4,55

REGOLAMENTO (CEE) N. 739/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato unico presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo;

considerando che, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, il divario esistente tra il prezzo applicabile in Portogallo e il prezzo comune dovrebbe comportare, in virtù dell'atto d'adesione, la proroga del periodo di allineamento dei prezzi e, di conseguenza, l'applicazione di importi compensativi adesione fino al 1995; che, tuttavia, la concessione ai produttori portoghesi di un aiuto transitorio e decrescente consentirebbe di evitare una proroga tanto lunga e di realizzare l'allineamento dei prezzi;

considerando che, per tener conto delle difficoltà causate ai produttori portoghesi dalla soppressione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari, occorre fissare l'importo iniziale dell'aiuto sopra citato a un livello superiore al semplice divario tra i prezzi della materia azotata del latte (1,57 ecu) ed estendere la sua graduale riduzione sino alla fine della campagna 1997/1998,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si applica in Portogallo il prezzo comune del latte scremato in polvere.

Articolo 2

1. Ai produttori lattieri portoghesi è concesso un aiuto fino al termine della campagna di commercializzazione 1997/1998.

Tale aiuto è fissato a 2,50 ecu/100 kg di latte per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e l'inizio della campagna 1993/1994 ed è ridotto rispettivamente di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà per le campagne 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70⁽²⁾.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽³⁾.

Se necessario, sono adottate secondo la stessa procedura le misure transitorie occorrenti per garantire un'armonica applicazione del regime istituito dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).

REGOLAMENTO (CEE) N. 740/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

che fissa un'indennità comunitaria per l'abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, tra questi Stati membri e la Spagna e il Portogallo;

considerando che a tal fine è opportuno intensificare lo sforzo di ristrutturazione del settore lattiero in Portogallo per permettere a questo settore di far fronte all'accresciuta concorrenza degli altri Stati membri; che tale intensificazione può essere realizzata facilitando la riacquisizione dei quantitativi di riferimento in vista della loro riattribuzione conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica portoghese concede al produttore, quale definito all'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92, che si impegni ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera prima del 1° settembre 1993, un'indennità di 17 ecu/100 kg all'anno, per un periodo di tre anni.

Articolo 2

È ammesso a fruire dell'indennità il produttore che:

— dispone di un quantitativo di riferimento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, sia nel quadro delle consegne, sia in quello delle vendite dirette e

— che soddisfi i criteri obiettivi stabiliti dalla Repubblica portoghese, d'accordo con la Commissione.

Articolo 3

1. L'indennità è concessa per il quantitativo di riferimento al quale il produttore ha diritto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nel caso di affitti di fondi rustici, la domanda di concessione dell'indennità è presentata dall'affittuario.

La Repubblica portoghese stabilisce le condizioni alle quali l'affittuario può presentare questa domanda e le condizioni per la concessione dell'indennità.

Articolo 4

I quantitativi di riferimento liberati in applicazione del presente regolamento sono aggiunti alla riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 5

Il finanziamento comunitario del presente programma è limitato ad un quantitativo di 75 000 tonnellate e ad un importo globale di 38,5 milioni di ecu, versato in tre quote annuali.

Il finanziamento comunitario di cui al primo comma è considerato un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽³⁾.*Articolo 6*La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾, le misure di applicazione del presente regolamento, se necessarie.*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64).⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.⁽²⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

REGOLAMENTO (CEE) N. 741/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo all'applicazione del prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'atto d'adesione, l'allineamento sul prezzo comune del prezzo portoghese dell'olio d'oliva deve essere realizzato progressivamente fino all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996; che, pertanto, fino a tale data si devono applicare agli scambi tra questo paese e gli altri Stati membri importi compensativi adesione;

considerando tuttavia che, pur mantenendo l'aiuto alla produzione e l'aiuto al consumo al livello previsto dall'atto di adesione, l'allineamento del prezzo portoghese sul prezzo comune può essere anticipato, tenendo conto del riequilibrio previsto dal regolamento (CEE) n. 2047/92

del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i prezzi, gli aiuti e le ritenute applicabili nel settore dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1992/1993⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo comune d'intervento dell'olio d'oliva è applicabile in Portogallo.

Articolo 2

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE⁽³⁾ le misure transitorie atte a garantire un armonico passaggio dal regime previsto dall'articolo 290 dell'atto d'adesione al regime previsto dal presente regolamento, in particolare quelle intese ad evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 742/93 DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 1993

**che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile
negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno rende auspicabile la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che è opportuno rinunciare al meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli istituito dall'articolo 318, primo comma dell'atto d'adesione, la cui applicazione e il cui controllo comporterebbero altresì gravi difficoltà al momento dell'abolizione delle frontiere interne della Comunità;

considerando che, come l'esperienza ha dimostrato, le misure di protezione del mercato portoghese previste dall'articolo 318, secondo comma, punto 2) dell'atto d'adesione non sono state realmente applicate;

considerando che è pertanto opportuno rinunciare all'applicazione delle suddette misure ed abrogare, per maggiore chiarezza, il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli

provenienti dal Portogallo⁽²⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 3649/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che definisce le norme generali del meccanismo di protezione del mercato portoghese degli ortofrutticoli previsto all'articolo 318, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽³⁾;

considerando che la piena integrazione del mercato portoghese nel mercato comunitario in tal modo realizzata rende appropriata l'applicazione del livello comune dei prezzi istituzionali al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il meccanismo di cui all'articolo 318, primo comma dell'atto d'adesione, nonché le disposizioni del secondo comma, punto 2) di detto articolo cessano di essere applicabili.

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 3648/90 e (CEE) n. 3649/90 sono abrogati.

Articolo 3

I prezzi comuni di base e d'acquisto sono applicabili in Portogallo nel settore degli ortofrutticoli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 743/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo all'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi e spediti in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato unico alla data del 1° gennaio 1993 presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, per quanto possibile, fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo; che, in tale prospettiva, il meccanismo complementare applicabile agli scambi deve essere soppresso in tutti i casi in cui non sia assolutamente necessario;

considerando che l'esperienza acquisita nella gestione di tale meccanismo dimostra che la soppressione di quest'ultimo per i prodotti soggetti al regime transitorio classico è possibile senza alcun rischio di perturbazioni del mercato portoghese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti

soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa dell'adesione del Portogallo⁽²⁾, ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al regime di transizione per tappe ai quali si applica detto meccanismo; che l'esperienza acquisita dimostra che non per tutti i prodotti menzionati in tale elenco il mantenimento del meccanismo è indispensabile all'equilibrio del mercato portoghese, ma solo per quelli indicati dal presente regolamento;

considerando che, in base agli elementi sopra esposti, occorre compilare un nuovo elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo in questione per la fornitura al Portogallo, nonché abrogare il summenzionato regolamento (CEE) n. 3659/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le forniture al Portogallo, il meccanismo complementare applicabile agli scambi, di cui all'articolo 249 dell'atto di adesione, si applica, secondo le modalità definite agli articoli 250, 251 e 252 del medesimo, unicamente ai prodotti seguenti:

1) Bovini

Codice NC	Designazione delle merci
0102 90	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

2) Ortofrutticoli

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0805 10	Arance
ex 0808 10	Mele diverse dalle mele da sidro

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/92 (GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 17).

3) Suini e carni suine

Codice NC	Designazione delle merci
0103	Animali vivi della specie suina :
	– altri :
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg :
0103 91 10	– – – delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o inferiore a 50 kg :
	– – – delle specie domestiche :
0103 92 11	– – – – scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
0103 92 19	– – – – altri

Tuttavia, riguardo ai prodotti di cui al punto 3), il meccanismo complementare applicabile agli scambi è applicabile solo fino alla data in cui il Portogallo verrà dichiarato indenne dalla peste suina africana.

Articolo 2

La Commissione esaminerà le eventuali modifiche che, in funzione dell'andamento degli scambi, potranno essere apportate all'elenco dei prodotti citati all'articolo 1 e presenterà al Consiglio, se del caso, le proposte adeguate.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3659/90 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

REGOLAMENTO (CEE) N. 744/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86⁽²⁾ ha stabilito le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, in virtù del medesimo regolamento, il controllo degli scambi avviene alla frontiera in base ad un regime di titoli; che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne, nel quale il Portogallo è largamente integrato, impone di istituire un nuovo sistema, nell'ambito del quale il controllo venga praticato nei paesi destinatari;

considerando che conviene rendere applicabile alle consegne tra il Portogallo ed il resto delle Comunità le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme gene-

rali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli⁽³⁾;

considerando che dall'estensione dell'applicazione di detto regolamento agli scambi con il Portogallo consegue l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 569/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3817/92 si applicano anche alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 569/86 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7).⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 745/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3651/90 che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3651/90 ⁽²⁾ stabilisce che, durante i periodi sensibili, la gestione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) comporti il rilascio di titoli da parte delle autorità portoghesi per le importazioni di ortofrutticoli dagli altri Stati membri;

considerando che il controllo del rispetto del suddetto regime è stato finora effettuato alla frontiera; che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne rende necessario istituire un nuovo regime di controllo, applicato nel paese di destinazione;

considerando che l'obbligo di indicare il numero del titolo MCS nei documenti commerciali relativi ai prodotti importati in Portogallo dagli altri Stati membri, unitamente a controlli in loco in detti paesi, nonché l'applicazione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste, consentirebbero un funzionamento adeguato del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che il controllo in loco può, in particolare, essere facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza, che, a norma delle disposizioni comunitarie, devono figurare sugli imballaggi dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, qualora persistessero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3651/90, sarebbe opportuno adottare, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, alla luce di tutti gli elementi citati, è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 3651/90 nel senso previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3651/90 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Durante i periodi di mercato sensibili, la circolazione in Portogallo e l'immissione in consumo in questo paese dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo MCS.

Il comma precedente non si applica alla circolazione in Portogallo se il detentore dei prodotti è in grado di provare che essi non sono destinati al mercato portoghese. »

2) All'articolo 7,

— il testo attuale diventa il paragrafo 1;

— è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Qualora si manifestino e persistano nonostante l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 gravi perturbazioni dell'insieme o di una parte del mercato portoghese, potranno essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 252 dell'atto d'adesione, adeguate misure, diverse da quelle previste e supplementari rispetto alle medesime. Per mercati locali o regionali, tali misure possono comprendere deroghe alle disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati. »

3) Sono inseriti gli articoli seguenti:

« Articolo 7 bis

1. Ad eccezione dei documenti concernenti il commercio al minuto, le fatture di vendita e altri documenti commerciali da stabilirsi, relativi ai prodotti in provenienza dagli altri Stati membri introdotti in Portogallo nei periodi in cui è obbligatoria la presentazione di un titolo MCS a norma dell'articolo 6, devono recare il numero del titolo utilizzato per l'immissione in consumo in Portogallo e ogni altra indicazione necessaria.

2. Le autorità portoghesi effettuano, in particolare nei mercati all'ingrosso, controlli in loco intesi ad accertare, mediante i documenti commerciali di cui al paragrafo 1 e in base alle indicazioni che figurano sugli imballaggi, se i prodotti provenienti da altri Stati membri siano stati immessi in consumo su presentazione di un titolo MCS durante i periodi in cui la presentazione di tale titolo è prescritta dall'articolo 6.

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.

3. Alle frontiere tra gli Stati membri non può aver luogo nessuno dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7 ter

In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento o delle relative modalità d'applicazione, le autorità portoghesi e quelli degli altri Stati membri applicano sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse. Per gli operatori che hanno immesso sul mercato portoghese, senza titolo MCS, prodotti soggetti al meccanismo complementare appli-

cabile agli scambi durante i periodi in cui la presentazione di tale titolo è prescritta dall'articolo 6, le suddette sanzioni non potranno essere inferiori al doppio del valore dei prodotti immessi sul mercato senza titolo MCS.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

REGOLAMENTO (CEE) N. 746/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

relativo alla concessione dell'aiuto destinato a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1360/78 in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo fra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, fra questi Stati membri e la Spagna ed il Portogallo; che essa comporta pertanto la soppressione anticipata di buona parte dei meccanismi che proteggono a titolo transitorio il mercato spagnolo e portoghese;

considerando che, in tale situazione, il particolare ritardo constatato in Portogallo per quanto riguarda la costituzione di organizzazioni di produttori rende opportuno intensificare le misure intese a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni⁽³⁾; che tale intensificazione può da un lato facilitare lo sforzo di organizzazione dell'agricoltura portoghese e far fronte all'accresciuta concorrenza degli altri Stati membri e, dall'altro, facilitare in

questo paese l'esercizio delle funzioni attribuite dalla politica agricola comune alle organizzazioni di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli aiuti destinati ad incoraggiare la costituzione ed a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e delle associazioni di produttori e delle loro unioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 sono concessi in Portogallo nell'osservanza delle seguenti disposizioni specifiche:

- le percentuali previste all'articolo 14, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 e all'articolo 10 bis, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1360/78 sono portate rispettivamente al 10 %, al 10 %, all'8 %, al 6 % e al 4 %;
- le percentuali previste all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1360/78 sono portate al 100 %, all'80 % e al 40 %;
- l'importo globale previsto all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1360/78 è portato a 120 000 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 3).

⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 747/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

recante deroga, per quanto riguarda la concessione al Portogallo del premio per vacca nutrice, al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, fra questi Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che tale orientamento porta alla soppressione dell'unico meccanismo ancora esistente che protegge il mercato portoghese delle carni bovine, e cioè il meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che ciò potrebbe quindi tradursi in una pressione sui prezzi e sui redditi dei produttori portoghesi; che un sostegno appropriato dei redditi suddetti può essere assicurato aumentando per questi produttori, per un periodo di sei anni, l'importo del premio per vacca nutrice previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, e riducendo il primo impatto della pressione sopra menzionata mediante anticipi che il governo portoghese potrebbe essere autorizzato a concedere; che l'aumento della riserva di cui all'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68 può favorire il miglioramento strutturale della produzione portoghese e, di conseguenza, il suo adeguamento alla situazione creata dalla soppressione dei meccanismi di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4b, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Repubblica portoghese può, in base ai fondi nazionali e secondo modalità previste in applicazione dell'articolo 27 del regolamento precitato, accordare dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento anticipi pari al 50 % dell'importo del premio applicabile per vacca nutrice.

2. In deroga o a complemento dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68:

- 12 000 diritti supplementari a quelli previsti al paragrafo 6 di detto articolo sono aggiunti alla riserva nazionale portoghese;
- l'importo del premio per vacca nutrice previsto al paragrafo 7 di detto articolo è fissato, per il Portogallo, come segue, per gli anni 1993-1998:
 - 1993: 160 ecu,
 - 1994: 160 ecu,
 - 1995: 160 ecu,
 - 1996: 130 ecu,
 - 1997: 130 ecu,
 - 1998: 130 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 748/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il 28 dicembre 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾;

considerando che occorre imperativamente fissare, con effetto al 1° aprile 1993, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri, per evitare che la mancanza di regolamentazione renda inoperanti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92;

considerando che, in attesa di una decisione successiva, occorre mantenere i quantitativi globali garantiti in vigore al 31 marzo 1993, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria esistenti alla stessa data;

considerando che la fissazione dei quantitativi globali garantiti operata dal presente regolamento sarà oggetto,

per quanto necessario, di un adattamento nel momento in cui sarà riesaminato il complesso dei problemi connessi con la fissazione dei prezzi per la campagna 1993/1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è completato dal comma seguente:

« Per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 i quantitativi globali garantiti degli Stati membri sono fissati al livello di quelli stabiliti nell'articolo 5 quater, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 804/68, aumentati degli importi provenienti dalla riserva comunitaria secondo la ripartizione in atto al 31 marzo 1993, e di quelli stabiliti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 749/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	139,98 (2) (3)
0712 90 19	139,98 (2) (3)
1001 10 00	175,55 (1) (5) (10)
1001 90 91	144,24
1001 90 99	144,24 (11)
1002 00 00	150,45 (9)
1003 00 10	134,41
1003 00 20	134,41
1003 00 80	134,41 (11)
1004 00 00	113,05
1005 10 90	139,98 (2) (3)
1005 90 00	139,98 (2) (3)
1007 00 90	145,72 (4)
1008 10 00	48,34 (11)
1008 20 00	89,71 (4)
1008 30 00	52,47 (9)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	52,47
1101 00 00	214,61 (8) (11)
1102 10 00	223,31 (8)
1103 11 30	285,10 (8) (10)
1103 11 50	285,10 (8) (10)
1103 11 90	230,46 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 750/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29

marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 751/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992 della specie albacora

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera maggiorato, in tal caso da una tassa compensativa a riguardo, sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'articolo 1.2 del regolamento (CEE) n. 575/92⁽²⁾ assoggettando l'importazione dei tonni albacora al rispetto dei prezzi di riferimento stabilisce una tassa compensativa in caso d'importazione a un prezzo franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento determinato per i tonni albacora; che l'analisi della situazione sul mercato comunitario per questa specie deve tenere conto del montante delle tasse compensative eventualmente riscosse; che tale informazione non essendo ancora disponibile, era stato dissociato l'incremento dell'indennità compensativa di questa specie delle altre specie per il periodo in considerazione;

considerando che, in seguito alla disponibilità dei dati, l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per una presentazione del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1992 e per le 2 presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3570/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, che fissa, per la campagna di

pesca 1992, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604⁽³⁾;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il secondo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilita nel territorio doganale della Comunità non eccedono questi limiti;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il terzo trimestre del 1992 all'industria conserviera stabilite nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per le 2 presentazioni di tonno albacora a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle ultime tre campagne di pesca; che questi quantitativi eccedono i limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 all'articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare la ripartizione e i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in porzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere di concedere l'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1992, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 corrispondente alla specie albacora è concessa durante i periodi, per i prodotti e nei limiti sottoindicati:

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 6.

<i>(ECU/t)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
dal 1° aprile al 30 giugno 1992:	
albacora + 10 kg	119
dal 1° luglio al 30 settembre 1992:	
albacora + 10 kg	119
albacora - 10 kg	96

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti qui di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è limitato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992 come segue:

albacora + 10 kg: 17 062 t,
albacora - 10 kg: 3 105 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonni della specie albacora che possono beneficiare conformemente dell'indennità compensativa, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1992, in conformità all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92 con quantità per tranches di percentuale d'indennità

— Albacora + 10 kg

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantità totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	4 731	473	36	5 240
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	5 691	569	21	6 281
Organisation de producteurs de thon congelé (Orthongel)	5 434	107	—	5 541
Totale	15 856	1 149	57	17 062

— Albacora — 10 kg

(in tonnellate)

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili			Quantità totali
	al 100 % (articolo 18, paragrafo 5, primo trattino)	al 95 % (articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino)	al 90 % (articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (Opagac)	1 711	171	230	2 112
Organización de Productores de Túnidos Congelados (Optuc)	744	74	175	993
Totale	2 455	245	405	3 105

REGOLAMENTO (CEE) N. 752/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992⁽¹⁾, relativo all'esportazione di beni culturali, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando che è opportuno adottare le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione dei beni culturali che prevede, in particolare, l'introduzione di un sistema di autorizzazioni di esportazione per talune categorie di beni culturali indicate nell'allegato del predetto regolamento;

considerando che per garantire l'uniformità del formulario su cui va redatta l'autorizzazione di esportazione prevista dal predetto regolamento occorre definirne le condizioni di compilazione, rilascio e utilizzazione; che a tal fine occorre stabilire il modello di tale autorizzazione;

considerando che l'autorizzazione di esportazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Formulario

Articolo 1

1. Il formulario su cui va redatta la licenza di esportazione di beni culturali deve essere conforme al modello contenuto nell'allegato.

La licenza di esportazione è rilasciata e utilizzata a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in prosieguo denominato « regolamento di base », e del presente regolamento.

2. La sua utilizzazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione ed ai relativi documenti.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 2

Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

Articolo 3

1. La carta da usare per il formulario dev'essere priva di paste meccaniche, di colore bianco, collata per scritture, ed avere un peso minimo di 55 g/m².

2. Il formato dei formulari è di 210 mm × 297 mm.

3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità competente dello Stato membro emittente. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene presentato il formulario può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. In questo caso, le eventuali spese di traduzione sono a carico del titolare della licenza.

4. Spetta agli Stati membri:

— stampare o far stampare il formulario che deve recare il nome e l'indirizzo del tipografo o un contrassegno che ne consenta l'identificazione,

— prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione del formulario. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse ai servizi della Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri.

5. Il formulario deve essere compilato preferibilmente mediante un procedimento meccanico od elettronico. Il formulario di domanda può tuttavia essere compilato a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato non deve contenere né raschiature, né aggiunte, né altre alterazioni.

SEZIONE II

Utilizzazione del formulario

Articolo 4

1. Salvo il paragrafo 3, per ciascuna spedizione di beni culturali è rilasciata una licenza d'esportazione distinta.

2. Ai sensi del paragrafo 1, la spedizione può riguardare un unico bene culturale o più beni culturali.

3. Quando la spedizione è composta da più beni culturali, spetta alle autorità competenti determinare se sia opportuno rilasciare una o più licenze di esportazione per la spedizione stessa.

Articolo 5

Il formulario consta di tre esemplari:

- l'esemplare, che costituisce la domanda, recante il numero 1;
- l'esemplare, destinato al titolare, recante il numero 2;
- l'esemplare destinato ad essere rispedito all'autorità emittente, recante il numero 3.

Articolo 6

1. Il richiedente compila le caselle 1, da 3 a 19A, 21 e, se del caso, 23 della domanda e degli altri esemplari. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.

2. Alla domanda devono essere accluse:

- una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie, ecc.);
- una fotografia o, secondo il caso, e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).

Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.

3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.

4. Le spese inerenti all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.

5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all'autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Quando detta autorità autorizza l'esportazione, essa conserva l'esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.

Articolo 7

Gli esemplari della licenza di esportazione presentati a corredo della dichiarazione di esportazione sono:

- l'esemplare destinato al titolare,
- l'esemplare da rinviare all'autorità emittente.

Articolo 8

1. L'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione verifica che le enun-

ciazioni contenute nella dichiarazione di esportazione corrispondano a quelle contenute nella licenza di esportazione, e che un riferimento a quest'ultima sia iscritto nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione stessa.

Detto ufficio prende le misure adeguate per l'identificazione. Queste misure possono consistere nell'apposizione di un sigillo, o di un timbro dell'ufficio della dogana. L'esemplare della licenza di esportazione da rinviare all'autorità emittente è allegato all'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico.

2. Dopo aver compilato la casella n. 19B, l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione trasmette al dichiarante o al suo rappresentante l'esemplare destinato al titolare.

3. L'esemplare della licenza da rinviare all'autorità emittente deve accompagnare la spedizione fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Detto ufficio completa, se del caso, la casella n. 5 di tale esemplare, appone il suo timbro nella casella n. 22 e lo restituisce, all'esportatore o al suo rappresentante ai fini del rinvio all'autorità emittente.

Articolo 9

1. La durata di validità dell'autorizzazione di esportazione non può eccedere dodici mesi dalla data del rilascio.

2. In caso di domanda di temporanea esportazione, le autorità competenti possono fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere reimportati nello Stato membro emittente.

3. Quando la licenza di esportazione risulti scaduta e non utilizzata, il titolare rinvia immediatamente all'autorità emittente tutti gli esemplari in suo possesso.

Articolo 10

Le disposizioni del titolo IX del regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione⁽¹⁾ e dell'articolo 22, paragrafo 6, dell'appendice I della « Convenzione relativa ad un regime di transito comune »⁽²⁾, conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità e i paesi EFTA, si applicano quando i beni di cui al presente regolamento circolino nella Comunità attraversando un paese EFTA.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 16. 5. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2, modificata dalla decisione n. 1/91 della Commissione mista CEE-EFTA « Transito comune » del 19 settembre 1991 pubblicata nella GU n. L 402 del 31. 12. 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.


Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

21. FOTOGRAFIA DEL BENE CULTURALE:

Formato minimo: 8 cm x 12 cm



22. UFFICIO DOGANALE DI USCITA

Timbro:

23. Questo formulario è munito di ... fogli supplementari.


Nota

In caso di utilizzo della casella n. 8 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.

2 ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1. TITOLARE (nome e indirizzo)	2. AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE N. Valida fino al DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA <input type="checkbox"/> Termine per la reimportazione		
	3. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE (nome e indirizzo)	4. ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)		
	5.A. PAESE DI DESTINAZIONE O DI SOGGIORNO	6. STATO MEMBRO DI PROVENIENZA		
	5.B. DESTINATARIO			
2	7. DESIGNAZIONE SECONDO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/92 CATEGORIA DEL (DEI) BENE(I) CULTURALE(I)			
	8. DESCRIZIONE DEL (DEI) BENE(I) CULTURALE(I)		9. CODICE DELLE MERCI	
			10. MASSA	
Se questo spazio è insufficiente si prega di utilizzare uno o più fogli supplementari in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle dal n. 8 al 18. Vedasi nota nella casella n. 23.			11. VALORE DI STIMA	
Criteri per l'identificazione da prendere in considerazione				
12. DIMENSIONI		13. TITOLO O TEMA	14. DATAZIONE	15. ALTRE CARATTERISTICHE
16. AUTORE, EPOCA O ATELIER			17. MATERIALE O PROCEDIMENTO	
18. DOCUMENTI ACCLUSI / MENZIONI PARTICOLARI CHE FACILITANO L'IDENTIFICAZIONE Fotografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Mezzo di identificazione <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/>				
19. B. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale: DAU n. : Stato membro: Firma e timbro: del			20. Firma e timbro dell'organismo emittente : Luogo e data :	

21. FOTOGRAFIA DEL BENE CULTURALE :

Formato minimo: 8 cm x 12 cm



22. UFFICIO DOGANALE DI USCITA

Timbro :

23. Questo formulario è munito di ... fogli supplementari.


Nota

In caso di utilizzo della casella n. 8 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.

3 ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI SDOGANAMENTO	1. TITOLARE (nome e indirizzo)		2. AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE N. Valida fino al DEFINITIVA <input type="checkbox"/> TEMPORANEA <input type="checkbox"/> Termine per la reimportazione		
	3. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE (nome e indirizzo)		4. ORGANISMO EMITTENTE (nome e indirizzo)		
	5.A. PAESE DI DESTINAZIONE O DI SOGGIORNO		6. STATO MEMBRO DI PROVENIENZA		
	5.B. DESTINATARIO				
	7. DESIGNAZIONE SECONDO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/92 CATEGORIA DEL (DEI) BENE(I) CULTURALE(I)				
3	8. DESCRIZIONE DEL (DEI) BENE(I) CULTURALE(I)		9. CODICE DELLE MERCI		
			10. MASSA		
	Se questo spazio è insufficiente si prega di utilizzare uno o più fogli supplementari in tre esemplari, che comprendano, ove occorra, i dati delle caselle dal n. 8 al 18. Vedasi nota nella casella n. 23.			11. VALORE DI STIMA	
	Criteri per l'identificazione da prendere in considerazione				
12. DIMENSIONI		13. TITOLO O TEMA	14. DATAZIONE	15. ALTRE CARATTERISTICHE	
16. AUTORE, EPOCA O ATELIER			17. MATERIALE O PROCEDIMENTO		
18. DOCUMENTI ACCLUSI / MENZIONI PARTICOLARI CHE FACILITANO L'IDENTIFICAZIONE Fotografia <input type="checkbox"/> Lista <input type="checkbox"/> Mezzo di identificazione <input type="checkbox"/> Bibliografia <input type="checkbox"/> Catalogo <input type="checkbox"/>					
19. B. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI ESPORTAZIONE Ufficio doganale: DAU n. : Stato membro: Firma e timbro: del			20. Firma e timbro dell'organismo emittente : Luogo e data:		

21. FOTOGRAFIA DEL BENE CULTURALE:

Formato minimo : 8 cm x 12 cm



22. UFFICIO DOGANALE DI USCITA

Timbro :

23. Questo formulario è munito di ... fogli supplementari.

Nota

In caso di utilizzo della casella n. 8 e degli eventuali fogli supplementari corrispondenti, le autorità competenti devono debitamente barrare lo spazio non utilizzato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 753/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, vengono fissati prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di zucchine, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle zucchine raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio a dicembre; che i quantitativi minimi raccolti dal 1° gennaio al 20 aprile, nonché nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tali periodi; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal 21 aprile e fino al 30 settembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità:

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,010561, fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92⁽⁶⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.

prezzi ridotti; che tuttavia tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1993, i prezzi di riferimento delle zucchine (codice NC 0709 90 70), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della cate-

goria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile (dal 21 al 30):	71,79
— maggio:	63,12
— giugno:	42,18
— luglio:	38,56
— agosto:	44,91
— settembre:	49,60.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 754/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3857/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 455/93 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3857/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 73.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 14 dal 5 all'11 aprile 1993	Settimana n. 15 dal 12 al 18 aprile 1993	Settimana n. 16 dal 19 al 25 aprile 1993	Settimana n. 17 dal 26 aprile al 2 maggio 1993
0104 10 30 (1)	79,247	78,382	77,151	76,239
0104 10 80 (1)	79,247	78,382	77,151	76,239
0104 20 90 (1)	79,247	78,382	77,151	76,239
0204 10 00 (2)	168,610	166,770	164,150	162,210
0204 21 00 (2)	168,610	166,770	164,150	162,210
0204 22 10 (2)	118,027	116,739	114,905	113,547
0204 22 30 (2)	185,471	183,447	180,565	178,431
0204 22 50 (2)	219,193	216,801	213,395	210,873
0204 22 90 (2)	219,193	216,801	213,395	210,873
0204 23 00 (2)	306,870	303,521	298,753	295,222
0204 50 11 (2)	168,610	166,770	164,150	162,210
0204 50 13 (2)	118,027	116,739	114,905	113,547
0204 50 15 (2)	185,471	183,447	180,565	178,431
0204 50 19 (2)	219,193	216,801	213,395	210,873
0204 50 31 (2)	219,193	216,801	213,395	210,873
0204 50 39 (2)	306,870	303,521	298,753	295,222
0210 90 11 (3)	219,193	216,801	213,395	210,873
0210 90 19 (3)	306,870	303,521	298,753	295,222

(1) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

(2) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

(3) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(4) I prodotti originari dei PTOM sono esenti di prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 755/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 1993****che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3858/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 456/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3858/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 14 dal 5 all'11 aprile 1993	Settimana n. 15 dal 12 al 18 aprile 1993	Settimana n. 16 dal 19 al 25 aprile 1993	Settimana n. 17 dal 26 aprile al 2 maggio 1993
0204 30 00	166,458	165,078	163,113	161,658
0204 41 00	166,458	165,078	163,113	161,658
0204 42 10	116,521	115,555	114,179	113,161
0204 42 30	183,104	181,586	179,424	177,824
0204 42 50	216,395	214,601	212,047	210,155
0204 42 90	216,395	214,601	212,047	210,155
0204 43 10	302,954	300,442	296,866	294,218
0204 43 90	302,954	300,442	296,866	294,218
0204 50 51	166,458	165,078	163,113	161,658
0204 50 53	116,521	115,555	114,179	113,161
0204 50 55	183,104	181,586	179,424	177,824
0204 50 59	216,395	214,601	212,047	210,155
0204 50 71	216,395	214,601	212,047	210,155
0204 50 79	302,954	300,442	296,866	294,218

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 756/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali

⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁹⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽¹⁰⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽¹²⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽¹⁵⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽¹⁾, 519/92⁽²⁾ e 520/92⁽³⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽⁵⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92⁽⁷⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁹⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽¹¹⁾;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 (1)	127,40	134,05
0714 10 91	131,03 (°) (°)	131,03
0714 10 99	129,22	134,05
0714 90 11	131,03 (°) (°)	131,03
0714 90 19	129,22 (°)	134,05
1102 20 10	245,84	251,88
1102 20 90	139,31	142,33
1102 30 00	151,53	154,55
1102 90 10	235,85	241,89
1102 90 30	209,16	215,20
1102 90 90	142,31	145,33
1103 12 00	209,16	215,20
1103 13 10	245,84	251,88
1103 13 90	139,31	142,33
1103 14 00	151,53	154,55
1103 19 10	272,52	278,56
1103 19 30	235,85	241,89
1103 19 90	142,31	145,33
1103 21 00	255,26	261,30
1103 29 10	272,52	278,56
1103 29 20	235,85	241,89
1103 29 30	209,16	215,20
1103 29 40	245,84	251,88
1103 29 50	151,53	154,55
1103 29 90	142,31	145,33
1104 11 10	133,65	136,67
1104 11 90	262,06	268,10
1104 12 10	118,52	121,54
1104 12 90	232,40	238,44
1104 19 10	255,26	261,30
1104 19 30	272,52	278,56
1104 19 50	245,84	251,88
1104 19 91	257,31	263,35
1104 19 99	251,14	257,18
1104 21 10	209,65	212,67
1104 21 30	209,65	212,67
1104 21 50	327,58	333,62
1104 21 90	133,65	136,67
1104 22 10 10 (°)	118,52	121,54
1104 22 10 90 (°)	209,16	212,18
1104 22 30	209,16	212,18
1104 22 50	185,92	188,94
1104 22 90	118,52	121,54
1104 23 10	218,53	221,55
1104 23 30	218,53	221,55
1104 23 90	139,31	142,33
1104 29 11	188,61	191,63

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1104 29 15	201,36	204,38
1104 29 19	223,23	226,25
1104 29 31	226,90	229,92
1104 29 35	242,24	245,26
1104 29 39	223,23	226,25
1104 29 91	144,65	147,67
1104 29 95	154,43	157,45
1104 29 99	142,31	145,33
1104 30 10	106,36	112,40
1104 30 90	102,44	108,48
1106 20 10	127,40 (*)	134,05
1106 20 90	216,26 (*)	240,44
1107 10 11	252,42	263,30
1107 10 19	188,61	199,49
1107 10 91	233,23	244,11 (*)
1107 10 99	174,27	185,15 (*)
1107 20 00	203,10	213,98 (*)
1108 11 00	311,98	332,53
1108 12 00	219,89	240,44
1108 13 00	219,89	240,44 (*)
1108 14 00	109,94	240,44
1108 19 10	217,28	248,11
1108 19 90	109,94 (*)	240,44
1109 00 00	567,24	748,58
1702 30 51	286,82	383,54
1702 30 59	219,89	286,38
1702 30 91	286,82	383,54
1702 30 99	219,89	286,38
1702 40 90	219,89	286,38
1702 90 50	219,89	286,38
1702 90 75	300,48	397,20
1702 90 79	208,97	275,46
2106 90 55	219,89	286,38
2302 10 10	57,32	63,32
2302 10 90	122,83	128,83
2302 20 10	57,32	63,32
2302 20 90	122,83	128,83
2302 30 10	57,32 (*)	63,32
2302 30 90	122,83 (*)	128,83
2302 40 10	57,32	63,32
2302 40 90	122,83	128,83
2303 10 11	273,16	454,50

(*) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(*) Codice Taric: avena spuntata.

(*) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

-
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (⁹) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
- (¹⁰) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 757/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei

paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92 ⁽⁶⁾;considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
2309 10 11	21,85	32,73
2309 10 13	506,50	517,38
2309 10 31	68,29	79,17
2309 10 33	552,94	563,82
2309 10 51	136,58	147,46
2309 10 53	621,23	632,11
2309 90 31	21,85	32,73
2309 90 33	506,50	517,38
2309 90 41	68,29	79,17
2309 90 43	552,94	563,82
2309 90 51	136,58	147,46
2309 90 53	621,23	632,11

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 758/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 29 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,11 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,11 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,11 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,11 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,90
1701 99 10	42,90
1701 99 90	42,90 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 759/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁴⁾;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1992/1993 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1375/92 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 660/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prolungato fino al 30 giugno 1993 la campagna di commercializzazione 1992/1993 per il settore del latte;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3648/92⁽⁸⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 15.

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90⁽⁴⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito ecce-

zionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁶⁾, (CEE) n. 519/92⁽⁷⁾ e (CEE) n. 520/92⁽⁸⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione⁽⁹⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

(1) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

(2) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

(4) GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

(6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(7) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(8) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(9) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91 ⁽²⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/48/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applica-

zione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁵⁾ ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,62	0403 10 16	(¹)	2,0226/kg + 29,27
0401 10 90		14,41	0403 10 22		24,22
0401 20 11		21,81	0403 10 24		29,69
0401 20 19		20,60	0403 10 26		73,17
0401 20 91		27,28	0403 10 32	(¹)	0,1818/kg + 28,06
0401 20 99		26,07	0403 10 34	(¹)	0,2365/kg + 28,06
0401 30 11		70,76	0403 10 36	(¹)	0,6713/kg + 28,06
0401 30 19		69,55	0403 90 11		104,95
0401 30 31		136,92	0403 90 13		171,18
0401 30 39		135,71	0403 90 19		209,51
0401 30 91		230,64	0403 90 31	(¹)	0,9770/kg + 29,27
0401 30 99		229,43	0403 90 33	(¹)	1,6393/kg + 29,27
0402 10 11	(¹)	104,95	0403 90 39	(¹)	2,0226/kg + 29,27
0402 10 19	(¹)(¹)	97,70	0403 90 51		24,22
0402 10 91	(¹)(¹)	0,9770/kg + 29,27	0403 90 53		29,69
0402 10 99	(¹)(¹)	0,9770/kg + 22,02	0403 90 59		73,17
0402 21 11	(¹)	171,18	0403 90 61	(¹)	0,1818/kg + 28,06
0402 21 17	(¹)	163,93	0403 90 63	(¹)	0,2365/kg + 28,06
0402 21 19	(¹)(¹)	163,93	0403 90 69	(¹)	0,6713/kg + 28,06
0402 21 91	(¹)(¹)	209,51	0404 10 02		21,45
0402 21 99	(¹)(¹)	202,26	0404 10 04		171,18
0402 29 11	(¹)(¹)(¹)	1,6393/kg + 29,27	0404 10 06		209,51
0402 29 15	(¹)(¹)	1,6393/kg + 29,27	0404 10 12		104,95
0402 29 19	(¹)(¹)	1,6393/kg + 22,02	0404 10 14		171,18
0402 29 91	(¹)(¹)	2,0226/kg + 29,27	0404 10 16		209,51
0402 29 99	(¹)(¹)	2,0226/kg + 22,02	0404 10 26	(¹)	0,2145/kg + 22,02
0402 91 11	(¹)	35,73	0404 10 28	(¹)	1,6393/kg + 29,27
0402 91 19	(¹)	35,73	0404 10 32	(¹)	2,0226/kg + 29,27
0402 91 31	(¹)	44,66	0404 10 34	(¹)	0,9770/kg + 29,27
0402 91 39	(¹)	44,66	0404 10 36	(¹)	1,6393/kg + 29,27
0402 91 51	(¹)	136,92	0404 10 38	(¹)	2,0226/kg + 29,27
0402 91 59	(¹)	135,71	0404 10 48	(²)	0,2145/kg
0402 91 91	(¹)	230,64	0404 10 52	(²)	1,6393/kg + 6,04
0402 91 99	(¹)	229,43	0404 10 54	(²)	2,0226/kg + 6,04
0402 99 11	(¹)	49,23	0404 10 56	(²)	0,9770/kg + 6,04
0402 99 19	(¹)	49,23	0404 10 58	(²)	1,6393/kg + 6,04
0402 99 31	(¹)(¹)	1,3329/kg + 25,65	0404 10 62	(²)	2,0226/kg + 6,04
0402 99 39	(¹)(¹)	1,3329/kg + 24,44	0404 10 72	(²)	0,2145/kg + 22,02
0402 99 91	(¹)(¹)	2,2701/kg + 25,65	0404 10 74	(²)	1,6393/kg + 28,06
0402 99 99	(¹)(¹)	2,2701/kg + 24,44	0404 10 76	(²)	2,0226/kg + 28,06
0403 10 02		104,95	0404 10 78	(²)	0,9770/kg + 28,06
0403 10 04		171,18	0404 10 82	(²)	1,6393/kg + 28,06
0403 10 06		209,51	0404 10 84	(²)	2,0226/kg + 28,06
0403 10 12	(¹)	0,9770/kg + 29,27	0404 90 11		104,95
0403 10 14	(¹)	1,6393/kg + 29,27	0404 90 13		171,18

Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo	Codice NC	Note (1)	Importo del prelievo
0404 90 19		209,51	0406 90 31	(3) (4) (5)	185,08
0404 90 31		104,95	0406 90 33	(4) (5)	185,08
0404 90 33		171,18	0406 90 35	(3) (4) (5)	185,08
0404 90 39		209,51	0406 90 37	(3) (4) (5)	185,08
0404 90 51	(1)	0,9770/kg + 29,27	0406 90 39	(3) (4) (5)	185,08
0404 90 53	(1) (2)	1,6393/kg + 29,27	0406 90 50	(3) (4) (5)	185,08
0404 90 59	(1)	2,0226/kg + 29,27	0406 90 61	(4) (5)	393,93
0404 90 91	(1)	0,9770/kg + 29,27	0406 90 63	(4) (5)	393,93
0404 90 93	(1) (2)	1,6393/kg + 29,27	0406 90 69	(4) (5)	393,93
0404 90 99	(1)	2,0226/kg + 29,27	0406 90 73	(4) (5)	185,08
0405 00 11	(5)	237,61	0406 90 75	(4) (5)	185,08
0405 00 19	(5)	237,61	0406 90 77	(4) (5)	185,08
0405 00 90		289,88	0406 90 79	(4) (5)	185,08
0406 10 20	(4) (5)	227,85	0406 90 81	(4) (5)	185,08
0406 10 80	(4) (5)	281,80	0406 90 85	(4) (5)	185,08
0406 20 10	(3) (4) (5)	393,93	0406 90 89	(3) (4) (5)	185,08
0406 20 90	(4) (5)	393,93	0406 90 93	(4) (5)	227,85
0406 30 10	(3) (4) (5)	180,16	0406 90 99	(4) (5)	281,80
0406 30 31	(3) (4) (5)	172,03	1702 10 10		26,86
0406 30 39	(3) (4) (5)	180,16	1702 10 90		26,86
0406 30 90	(3) (4) (5)	276,88	2106 90 51		26,86
0406 40 00	(3) (4) (5)	150,96	2309 10 15		75,70
0406 90 11	(3) (4) (5)	225,35	2309 10 19		98,17
0406 90 13	(3) (4) (5)	171,25	2309 10 39		92,54
0406 90 15	(3) (4) (5)	171,25	2309 10 59		77,64
0406 90 17	(3) (4) (5)	171,25	2309 10 70		98,17
0406 90 19	(3) (4) (5)	393,93	2309 90 35		75,70
0406 90 21	(3) (4) (5)	225,35	2309 90 39		98,17
0406 90 23	(3) (4) (5)	185,08	2309 90 49		92,54
0406 90 25	(3) (4) (5)	185,08	2309 90 59		77,64
0406 90 27	(3) (4) (5)	185,08	2309 90 70		98,17
0406 90 29	(3) (4) (5)	185,08			

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
- dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:

- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
- dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.

(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali è presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 760/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 1993
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 468/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

— i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e

— il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 26 al 30 marzo 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3819/92, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 468/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	310,351	dracme greche
	166,075	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,957268	sterline irlandesi
	2 262,06	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	212,128	scudi portoghesi
	0,980715	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A		Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu = 50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi	9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi	2,45227	marchi tedeschi
	298,414	dracme greche	323,282	dracme greche
	159,688	pesete spagnole	172,995	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi	8,22461	franchi francesi
	0,920450	sterline irlandesi	0,997154	sterline irlandesi
	2 175,06	lire italiane	2 356,31	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi	2,76308	fiorini olandesi
	203,969	scudi portoghesi	220,967	scudi portoghesi
	0,942995	sterline britanniche	1,02157	sterline britanniche